

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| (NA) CARRIERO   | Presidente                                                |
| (NA) BENEDETTI  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) GIGLIOTTI  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) NERVI      | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) SORRENTINO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore FULVIO GIGLIOTTI

Seduta del 31/03/2026

## FATTO

1. Con ricorso del 22.10.2025 (preceduto da reclamo del 24.10.2024 riscontrato negativamente dall'intermediario), il ricorrente ha rappresentato di essere intestatario di nr. 1 buono fruttifero, emesso in data 28 novembre 2001, del valore nominale di € 10.000,00, il cui rimborso è stato negato dall'intermediario resistente per intervenuta prescrizione.

In proposito, ha lamentato l'assenza di informazioni utili (sul titolo) circa la scadenza del buono, e la mancata consegna del Foglio informativo.

Per quanto sopra, parte ricorrente ha quindi richiesto la condanna dell'intermediario oggi resistente al rimborso del buono contestato, unitamente a interessi e rivalutazione monetaria

2. Costitutosi nel procedimento, l'intermediario resistente ha eccepito, anzitutto, l'incompetenza per materia e temporale del Collegio:

- la prima in quanto il ricorso avrebbe ad oggetto prodotti finanziari, come tali esclusi dalla cognizione dell'ABF;

- la seconda sul presupposto che la sottoscrizione dei prodotti oggetto del ricorso risale all'anno 2001, laddove le vigenti Disposizioni ABF limitano la cognizione dei Collegi territoriali, per i ricorsi proposti a partire dal 1° ottobre 2022, a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Nel merito, comunque, ha osservato che:

- il BFP in questione appartiene alla serie a termine AA3", collocata nel periodo compreso fra il 23/10/2001 ed il 02/05/2002;

- il buono in questione, come tutti quelli della serie di appartenenza, può essere liquidato, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione; alla scadenza di detto periodo è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto (nel Foglio Informativo relativo alla "serie AA3" sono riportati i termini di scadenza e i rendimenti riconosciuti ad ogni bimestre maturato, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale istitutivo della serie);
  - sul buono, espressamente indicato "a termine", appaiono visibili sia la data di emissione che la durata, per cui non possono essere stati ingenerati dubbi in proposito;
  - all'epoca della sottoscrizione, non era prevista l'apposizione di alcuna etichetta indicante la data di scadenza, in quanto l'emissione di questa specifica tipologia di titoli veniva effettuata per "serie" con decreti del Ministero del Tesoro, resi noti mediante affissione nei locali aperti al pubblico e con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in cui erano indicate le caratteristiche del titolo, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario, dunque, con modalità idonee a tutelare il risparmiatore
  - il termine prescrizione, originariamente quinquennale, è stato reso decennale, a seguito del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 19 dicembre 2000, il cui art. 8, comma 1, ha disposto che "i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo", laddove emessi e non prescritti alla data di entrata in vigore del richiamato decreto ministeriale;
  - per il buono oggetto di ricorso, sottoscritto in data 28/11/2001 e avente la durata massima di 7 anni, la scadenza era prevista per il 28/11/2008, mentre la prescrizione è decorsa a partire dal 29/11/2018;
  - il rimborso è stato richiesto in data 24/10/2024, successivamente alla decorrenza del termine prescrittivo decennale; la liquidazione del titolo è stata pertanto negata nel pieno rispetto della legge, non essendo stati prodotti né affermata l'esistenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
  - comunque, anche avuto riguardo a ipotetiche pretese risarcitorie, il Collegio di Coordinamento – con la decisione n. 4656/2022 – ha enunciato il seguente principio di diritto: "quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell'esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell'interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere".
- Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.

3. In sede di repliche e controrepliche, le parti hanno insistito nelle proprie richieste e deduzioni.

## DIRITTO

4. Ritiene il Collegio, per le ragioni di seguito illustrate, di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

5. Iniziando dalle questioni relative alla competenza, osserva il Collegio che:

- quanto alla *competenza per materia* (dei Collegi ABF), è ormai pacifico che essa debba considerarsi sussistente quando una controversia abbia ad oggetto buoni fruttiferi postali, non potendosi riconoscere agli stessi la natura di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F. (per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati); in questo senso è costante l'orientamento dei Collegi territoriali (e v. anche Coll. coordinamento nn. 5673/2013 e 4656/2022);
- quanto alla *competenza temporale*, è stato condivisibilmente ritenuto che essa sia senz'altro da dichiarare quando – come nel caso di specie (limitatamente al profilo qui considerato) – la *causa petendi* consista nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto stipulato con l'intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale

dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, ancorché originati da contratti sottoscritti prima del limite di competenza temporale dell'Arbitro (in tal senso Coll. coordinamento n. 4656/2022).

6. Deve quindi procedersi all'esame del merito.

In proposito, premesso che non è controversa l'appartenenza del titolo in questione alla serie AA3, rileva il Collegio che:

- il buono oggetto di ricorso, sottoscritto in data 28/11/2001, aveva la durata massima di 7 anni (*"termine del settimo anno successivo a quello di emissione"*);
- era sorta questione sul computo di un termine siffatto; in un caso del tutto analogo (ma reso in relazione a un buono della serie AA2), Coll. coordin. n. 8056/2019 aveva ritenuto che la scadenza fosse da individuare *nell'ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell'emissione*; successivamente, Coll. coord. n. 6196/2024 ha recepito, invece, l'orientamento espresso dalla Suprema Corte che, con riferimento ai BFP emessi successivamente al D.M. 19 dicembre 2000, valorizzando l'interpretazione letterale dell'art. 8 del decreto medesimo, ha escluso che il *dies a quo* della prescrizione possa coincidere con la fine dell'anno solare in cui cessa la fruttuosità dei buoni, individuandolo, invece, nella data di scadenza del titolo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. 7 luglio 2023, n. 19243, relativa a un buono serie AA1);
- in ogni caso, comunque, la scadenza dovrebbe considerarsi databile (anche a voler seguire l'orientamento più risalente), al più tardi, al 31.12.2018 (anche se, correttamente, essa va collocata al 29.11.2018);
- conseguentemente, la prescrizione è decorsa a partire dal 29.11.2018 (o, al più tardi, dal 1° gennaio 2019);
- la prima richiesta di rimborso, non risultando precedenti atti interruttivi della prescrizione, è stata presentata (data del reclamo) il 24.10.2024; e quindi, in ogni caso, in data ampiamente successiva al termine prescrizionale (comunque computato).

Per questo verso, dunque, la domanda di parte ricorrente non merita accoglimento, essendo evidente che il termine prescrizionale è certamente decorso; né può intendersene non iniziato il computo, ex art. 2935 c.c., come sottinteso da parte ricorrente fin dal reclamo, nella misura in cui la stessa ha sostenuto che, a causa delle mancate informazioni, non sarebbe stata evincibile la scadenza del buono, per cui il diritto non avrebbe potuto farsi valere (non iniziando, quindi, il decorso del termine prescrizionale).

Invero, è assolutamente consolidato l'orientamento secondo il quale "la mancata consegna al sottoscrittore, al momento dell'acquisto dei buoni, del *Foglio Informativo* non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione" (cfr. Coll. coordinamento n. 17814/2019), non sussistendo alcun impedimento giuridico all'esercizio del diritto al rimborso, del quale, certamente, decorre dalla scadenza del BFP il termine prescrizionale.

7. In linea teorica, peraltro, sempre secondo un consolidato orientamento dei Collegi, resterebbe "salva la possibilità, in presenza di idonea domanda e ricorrendone le necessarie condizioni, di stigmatizzare l'omissione dell'intermediario sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o dell'inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione e ponendo ciò a confronto con l'indubbia negligenza dell'investitore" (in tal senso, testualmente, ancora, la cit. decisione n. 17814/2019 del Coll. coordinamento).

8. Al riguardo, però, anche a voler valorizzare la lamentata mancanza di informazioni come presupposto di una corrispondente domanda risarcitoria, occorre però considerare che, per quanto Coll. coordinamento n. 11113/25 – nel ribadire che *"la mancata consegna al sottoscrittore del Foglio informativo, al momento dell'acquisto dei BFP e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del BFP"* – abbia effettivamente precisato che, *"fino al giorno in cui il diritto al rimborso di un BFP non sia prescritto, permane l'obbligo dell'intermediario di*

*consegnare al sottoscrittore il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento", nel caso di specie una pretesa violazione (omessa informazione) dell'intermediario sarebbe comunque cessata (al più tardi) non oltre il 1° gennaio 2019 (risalendo, perciò, ad una data ben anteriore a quella (sesto anno antecedente alla proposizione del ricorso, datato 22 ottobre 2025) che radica la competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario (la quale sussisterebbe, nel caso di specie, solo per condotte collocabili nel periodo 22 ottobre 2019-22 ottobre 2025, laddove quella potenzialmente rilevante è ampiamente anteriore al 22 ottobre 2019).*

Si tratterebbe, quindi, comunque di domanda inammissibile.

9. Sotto nessun profilo, pertanto, la domanda di parte ricorrente risulta meritevole di accoglimento

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE